

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO

Revisione Dicembre 2018

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



1. Premessa.

1.1. Le presenti condizioni generali (di seguito, le "Condizioni Generali") si applicano a tutti gli ordini di acquisto emessi da Remosa S.r.l. (di seguito, anche l'"Acquirente"), salvo diverse intese formulate per iscritto tra Remosa S.r.l. ed il venditore.

1.2. Le presenti Condizioni Generali prevarranno su eventuali condizioni generali o particolari di vendita del venditore. Qualsiasi modifica o aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà valida soltanto se concordata per iscritto e firmata per conto dell'Acquirente da una persona autorizzata. Le modifiche e le integrazioni validamente apportate alle Condizioni Generali saranno limitate al particolare acquisto in relazione al quale vengono pattuite, salvo diverso accordo scritto tra le parti.

1.3. Qualora gli ordini di acquisto abbiano per oggetto unicamente l'acquisto di beni, non troveranno applicazione le previsioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai servizi. Allo stesso modo, qualora gli ordini di acquisto abbiano per oggetto unicamente lo svolgimento di servizi, non troveranno applicazione le disposizioni delle presenti Condizioni Generali che fanno specifico ed esclusivo riferimento ai beni.

1.4. In caso di incongruenze tra le presenti Condizioni Generali e l'ordine di acquisto, sarà quest'ultimo a prevalere.

2. Definizioni

Nel contesto delle presenti Condizioni Generali i seguenti termini avranno il significato qui sotto rispettivamente assegnato a ciascuno di essi:

2.1. con "Acquirente" deve intendersi l'azienda, Remosa S.r.l. (di seguito, anche "Remosa"), che emette l'ordine;

2.2. con "Venditore" deve intendersi la persona fisica o giuridica che vende beni e/o servizi alla quale l'ordine è inviato;

2.3. con "Parte" e/o "Parti" devono intendersi l'Acquirente e/o il Venditore;

2.4. con "Beni" devono intendersi i materiali, i macchinari, i prodotti o qualsiasi bene mobile oggetto della specifica fornitura, così come indicato nell'ordine di acquisto;

2.5. con "Servizi" devono intendersi le prestazioni d'opera e/o di servizi, anche di natura intellettuale, erogati dal Venditore all'Acquirente, oggetto della specifica fornitura, così come indicato nell'ordine di acquisto;

2.6. con "Ordine di acquisto" (di seguito, anche "Ordine") deve intendersi la richiesta di acquisto di Beni e/o di Servizi emessa dall'Acquirente nei confronti del Venditore, soggetta alle presenti Condizioni Generali;

2.7. con "Contratto" deve intendersi il contratto tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura di Beni e/o Servizi, composto dalle presenti Condizioni Generali e dall'Ordine emesso;

2.8. con "IP" devono intendersi tutti i diritti di proprietà intellettuale compresi i brevetti, i marchi, i diritti d'autore e le informazioni proprietarie relative a qualsiasi materiale, lavoro, metodo, specifica, disegno, software, tecnologia, invenzione, scoperta, modello d'utilità, o altro documento, processo, dato e file relativo ai Beni ed ai Servizi.

3. Conferma d'ordine e prezzo

3.1. L'Acquirente si riserva il diritto di annullare l'Ordine qualora il Venditore non restituisca all'Acquirente la conferma d'ordine debitamente sottoscritta per accettazione entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento da parte del Venditore dell'Ordine.

*Engineering
GREAT
Solutions*



3.2. Il numero dell'Ordine e la data devono essere citati su tutte le comunicazioni, fatture, note di consegna nonché su tutte le ricevute e sulla documentazione inviata all'Acquirente.

3.3. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, i prezzi dei Beni e/o Servizi oggetto della fornitura indicati negli Ordini si intendono fissi e non soggetti ad alcuna revisione.

4. Descrizione dei Beni e/o dei Servizi: qualità e quantità

4.1. I Beni e/o i Servizi oggetto di fornitura devono essere:

4.1.1. conformi alle normative applicabili ed ai migliori standard di sicurezza;

4.1.2. conformi alle previsioni delle Condizioni Generali, degli Ordini e delle specifiche tecniche concordate per iscritto tra le Parti;

4.1.3. privi di difetti di materiali e di manodopera;

4.1.4. privi di difetti di progettazione, produzione o conservazione e di qualsiasi altro difetto;

4.1.5. in grado di soddisfare tutti gli standard di rendimento specificati nell'Ordine dall'Acquirente o altrimenti riportati su documenti di supporto forniti in relazione ai Beni;

4.1.6. di buona qualità, commerciabili ed idonei all'uso cui sono abitualmente destinati e per qualsiasi scopo che l'Acquirente ha espressamente comunicato al Venditore o per qualsiasi scopo di cui il Venditore è a conoscenza, o che avrebbe ragionevolmente dovuto conoscere;

4.1.7. compatibili con eventuali parti che dovessero essere unite ai Beni o montate sui Beni secondo le specifiche tecniche o le altre informazioni fornite dall'Acquirente.

4.2. Laddove sia stato fornito un campione, la fornitura dovrà corrispondere a tale campione per quanto riguarda la qualità e le caratteristiche e l'Acquirente dovrà avere una ragionevole opportunità di confrontare la fornitura con il campione. L'Acquirente si impegna a comunicare tempestivamente l'avvenuto confronto tra fornitura e campione nei termini che si concorderanno di volta in volta oppure previsti nell'Ordine.

4.3. Il Venditore deve garantire che la quantità di Beni consegnata corrisponda a quanto indicato nell'Ordine. Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell'Ordine, l'Acquirente può a sua scelta:

- a) accettare i quantitativi effettivamente consegnati ed apportare in eguale misura variazioni nei quantitativi di eventuali Ordini successivi;
- b) chiedere che il Venditore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Venditore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzino qualora questi non vi provveda prontamente;
- c) ottenere che il Venditore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi dei Beni risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Venditore.

L'Acquirente potrà esercitare le facoltà qui sopra previste entro 3 (tre) mesi dalla consegna dei Beni.

4.4. L'Acquirente si riserva il diritto di verificare l'origine dei Beni. A tal fine il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente tutta la documentazione necessaria a stabilire il paese d'origine dei Beni e ad individuare eventuali esenzioni doganali.

4.5. Il Venditore garantisce che, nell'esecuzione dei Servizi, eserciterà la dovuta competenza, cura e diligenza e che svolgerà i Servizi in conformità con la pratica professionale e le normative vigenti in materia.

4.6. In caso di difetto e/o non conformità dei Beni e/o Servizi, il Venditore si assume la responsabilità per ogni danno diretto ed indiretto derivante da tale difettosità e/o non conformità, impegnandosi a risarcire l'Acquirente di detti danni, ivi inclusi quelli derivanti da qualsiasi pretesa o azione legale promossa da terzi che sia conseguenza diretta ed indiretta del difetto e/o della non conformità riscontrata.

5. Termini e modalità di consegna

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



Engineering
GREAT
Solutions

- IMI CCI
- IMI CCI
- IMI FLUID KINETICS
- IMI INTERATIVA
- IMI NH
- IMI ORTON
- IMI REMOSA
- IMI STI
- IMI SSF
- IMI TH JANSEN
- IMI TRUFLO MARINE
- IMI TRUFLO RONA
- IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

5.1. Il Venditore deve puntualmente rispettare i termini e le modalità di consegna dei Beni e di espletamento dei Servizi indicati negli Ordini (da considerarsi essenziali nell'interesse dell'Acquirente).

5.2. La data di consegna dei Beni o di espletamento dei Servizi dovrà essere quella specificata nell'Ordine tranne che in caso di diverso accordo scritto tra le Parti. Il Venditore dovrà avvisare non appena possibile l'Acquirente nel caso in cui vi sia possibilità di ritardo nella consegna dei Beni e/o nell'espletamento dei Servizi. Consegne differite, anticipate o parziali non sono ammesse, a meno che siano state concordate tra le Parti.

5.3. L'Acquirente ha la facoltà di rifiutare Beni e/o Servizi eventualmente pervenuti prima del termine pattuito e di addebitare al Venditore le spese di trasporto e di magazzino e gli oneri finanziari relativi al periodo di anticipata consegna.

5.4. In caso di ritardo nella consegna del Bene e/o nell'espletamento del Servizio per motivi imputabili al Venditore, salvo quanto diversamente pattuito nell'Ordine, l'Acquirente potrà a propria discrezione: (i) applicare una penale pari al 2% dell'ammontare totale dell'Ordine per settimana di ritardo, e ciò senza alcun preavviso, fino ad un massimo del 10% dell'ammontare totale dell'Ordine ad insindacabile giudizio dell'Acquirente, o (ii) risolvere il Contratto, integralmente o parzialmente, qualora la consegna dei Beni e/o l'espletamento dei Servizi venga rinviata oltre un mese (da intendersi come 30 giorni di calendario), ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

5.5. Con un preavviso di 60 giorni, l'Acquirente si riserva in ogni caso il diritto di posticipare le date di consegna dei Beni e/o di espletamento dei Servizi concordate. La richiesta di posticipare detta data non comporterà alcun costo aggiuntivo, se la nuova data di scadenza fissata non andrà oltre i 3 (tre) mesi rispetto a quella precedentemente concordata.

5.6. Nel caso in cui la data di consegna venga posticipata su richiesta dell'Acquirente, lo stoccaggio dei Beni presso il Venditore per un periodo di 3 mesi (da intendersi come 90 giorni di calendario) dopo che sono stati imballati, marcati e rilasciati per la spedizione (INCOTERMS 2010), è gratuito. Oltre questo periodo il Venditore potrà richiedere un extra prezzo pari allo 0.5% del valore dei Beni per ogni mese. Il Venditore rimane responsabile di eventuali danni o furti durante il periodo di stoccaggio.

5.7. Tutti i Beni dovranno essere inviati con i corrispondenti documenti di trasporto, all'indirizzo specificato nell'Ordine. Nel caso in cui i Beni vengano inviati in un luogo diverso da quello indicato nell'Ordine, il Venditore sarà responsabile di qualsiasi costo aggiuntivo nel quale si incorra allo scopo di inviare i Beni alla destinazione corretta.

5.8. Laddove i Beni vengono inviati direttamente ai clienti dell'Acquirente su richiesta dell'Acquirente stesso, le relative comunicazioni dovranno essere inviate sia all'Acquirente che a detti clienti.

Il Venditore deve inviare all'Acquirente una copia della comunicazione firmata dal cliente che confermi l'avvenuta consegna.

5.9. Tutti i Beni restituiti al Venditore dall'Acquirente per qualsiasi motivo dovranno immediatamente essere accreditati per il loro valore intero e rifatturati solo se nuovamente forniti dal Venditore.

5.10. Il Venditore deve assicurarsi che tutti i Beni forniti in base all'Ordine siano adeguatamente e propriamente imballati al fine di garantire un trasporto sicuro. Salvo quanto diversamente disposto dall'Ordine, tutti i costi relativi all'imballaggio sono ad esclusivo carico del Venditore e l'Acquirente non è tenuto a restituire gli imballaggi forniti dal Venditore.

In caso di perdite o danni ai Beni verificatisi durante il trasporto, il Venditore dovrà manlevare l'Acquirente per i danni occorsi ai Beni causati da un imballaggio inappropriato.

6. Trasferimento della proprietà

La proprietà dei Beni/Servizi passa all'Acquirente all'atto del pagamento del prezzo concordato tra le Parti.

7. Termini e modalità di pagamento


Termini e modalità di pagamento saranno indicati negli Ordini o stabiliti in separati accordi scritti tra le Parti. Il pagamento sarà, in ogni caso, condizionato alla consegna all'Acquirente dei Beni e dei documenti richiesti nell'Ordine e/o alla prestazione del Servizio richiesto. Il pagamento, anche solo parziale, del prezzo dei Beni e/o dei Servizi

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy
Tel: +39 070 20201
www.imi-critical.com



Engineering
GREAT
Solutions



Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

da parte dell'Acquirente non comporta in alcun modo un'accettazione da parte dell'Acquirente dell'esatto adempimento da parte del Venditore delle sue obbligazioni o una rinuncia ai diritti spettanti all'Acquirente. Il pagamento sarà effettuato nel termine e con le modalità stabilite di volta in volta nell'Ordine. Si potrà derogare al suddetto accordo a semplice richiesta notificata dall'Acquirente. Gli originali delle fatture devono essere predisposti e inviati all'Acquirente come indicato nell'Ordine e ogni fattura deve riportare in modo chiaro tutti i seguenti requisiti: il numero di Ordine, il numero del documento di trasporto, le quantità e i prezzi unitari e tutte le altre informazioni specificate nell'Ordine. L'Acquirente si riserva il diritto di respingere qualsiasi fattura che non risulti essere conforme a quanto sopra indicato.

8. Forniture dall'estero - Documentazione di esportazione e di importazione

Il Venditore si impegna a svolgere qualsiasi adempimento di sua competenza richiesto dalle autorità doganali sia per operazioni di import che per operazioni di export in base all'INCOTERM 2010 stabilito nell'Ordine. Ogni spedizione proveniente da Venditori con sede legale entro e fuori il territorio della comunità economica europea, deve essere accompagnata dalla necessaria documentazione doganale, dalla dichiarazione del relativo valore e da ogni altro documento valido e riconosciuto ai fini dell'individuazione dell'origine della merce e della sua consegna o spedizione.

9. Accettazione dei Beni e/o Servizi

9.1. La semplice consegna dei Beni e/o il semplice espletamento dei Servizi richiesti non implica l'accettazione della fornitura. Qualsiasi accettazione della consegna da parte dell'Acquirente su una ricevuta di spedizione o un documento equivalente non costituirà accettazione dei Beni/Servizi. L'Acquirente si riserva il diritto di ispezionare i Beni e/o verificare i Servizi forniti entro un ragionevole periodo di tempo dalla consegna e/o espletamento per assicurarsi che essi siano in conformità con l'Ordine e/o il Contratto.

9.2. Qualora i Beni/Servizi forniti dal Venditore non siano in conformità con l'Ordine e/o il Contratto o perché non sono della qualità o della quantità stabilita nel Contratto o perché non sono adatti allo scopo per il quale essi sono stati richiesti, l'Acquirente avrà il diritto di rifiutare i Beni/Servizi entro 3 mesi dalla consegna dei Beni o dall'espletamento dei Servizi e di acquistare altrove, per quanto possibile, alle stesse specifiche tecniche e condizioni contrattuali, ciò senza in alcun modo pregiudicare qualsiasi altro diritto che l'Acquirente possa avere nei confronti del Venditore. L'effettuazione del pagamento non pregiudicherà il diritto di rifiuto dell'Acquirente. Prima di esercitare detto diritto ad acquistare altrove, l'Acquirente dovrà dare al Venditore una ragionevole opportunità di sostituire i Beni/Servizi rifiutati con beni/servizi conformi al Contratto, diffidando a ciò in tempo utile.

10. Modifiche

10.1. Durante l'esecuzione della fornitura, l'Acquirente potrà modificare la qualità, la quantità e le caratteristiche dei Beni e/o Servizi richiesti; tali modifiche dovranno prontamente essere eseguite dal Venditore. Al di fuori dei casi in cui ciò venga richiesto per iscritto dall'Acquirente, il Venditore non dovrà modificare in alcun modo i Beni e/o Servizi.

10.2. Nel caso in cui dette modifiche incidano sui tempi e sui costi, il Venditore potrà avere diritto ad un giusto compenso addizionale e/o ad un'estensione del termine di consegna.

A tal fine il Venditore dovrà nel più breve tempo possibile avvisare l'Acquirente per iscritto di tale effetto quantizzando l'ammontare di ciascuna di queste modifiche e/o indicando l'estensione della data di consegna. L'Acquirente comunicherà per iscritto al Venditore l'accettazione degli extra costi e/o dell'estensione del termine di consegna o, in caso contrario, la rinuncia alle modifiche proposte.

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

*Engineering
GREAT
Solutions*

-  IMI CCI
-  IMI CCI
-  IMI FLUID KINETICS
-  IMI INTERATIVA
-  IMI NH
-  IMI ORTON
-  IMI REMOSA
-  IMI STI
-  IMI SSF
-  IMI TH JANSEN
-  IMI TRUFLO MARINE
-  IMI TRUFLO RONA
-  IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com



11. Garanzia

11.1. Il Venditore garantisce la conformità dei Beni/ Servizi forniti a quanto indicato all'articolo 4 che precede per un periodo minimo di 12 mesi dalla data in cui l'Acquirente inizierà l'utilizzo dei Beni/Servizi (di seguito, il "Periodo di garanzia"), salvo diversamente concordato tra le Parti per iscritto.

11.2. Fatti salvi i diritti dell'Acquirente di ritenere risolto il Contratto ex art. 1456 Codice Civile o altri suoi diritti stabiliti nelle presenti Condizioni Generali, in caso di vizi e/o difetti riscontrati nei Beni/Servizi durante il Periodo di garanzia, l'Acquirente, derogando a quanto espressamente statuito nell'art. 1495 Codice Civile, deve denunciare detti vizi e/o difetti al Venditore entro un periodo di tempo ragionevole.

11.3. A seguito della denuncia da parte dell'Acquirente di un vizio di un Bene e/o Servizio, occorso durante il Periodo di Garanzia, il Venditore deve, a sue spese ed entro un termine ragionevole:

- in caso di Beni, sostituire o, ad esclusiva discrezione dell'Acquirente, riparare i Beni viziati in questione. Il Venditore deve altresì rimborsare all'Acquirente tutti i costi e le spese patite da quest'ultimo nel rimuovere, reinstallare i Beni o nel bloccare la produzione ed in relazione ad altre azioni connesse con la riparazione o sostituzione dei Beni;
- in caso di Servizi, correggere l'esecuzione di quella parte dei Servizi trovati difettosi dall'Acquirente o, a discrezione di quest'ultimo, rimborsargli il prezzo di acquisto allocabile alla parte non conforme dei Servizi.

11.4. La sostituzione e/o riparazione dei Beni e/o la correzione dell'esecuzione dei Servizi e/o il rimborso del prezzo di acquisto allocabile alla parte non conforme dei Servizi ai sensi delle presenti Condizioni Generali non pregiudica i diritti dell'Acquirente di agire nei confronti del Venditore in relazione a detti vizi, né limita, né diminuisce la responsabilità del Venditore per la perdita o i danni connessi direttamente o indirettamente ai Beni/Servizi viziati.

11.5. I Beni riparati o sostituiti e/o i Servizi corretti saranno a loro volta garantiti per un periodo minimo di 12 mesi dalla data in cui l'attività di riparazione o sostituzione del Bene viziato o di parte di esso o l'attività di correzione del Servizio è stata completata e accettata.

11.6. Nessuna delle clausole riportate nelle presenti Condizioni Generali o nel Contratto comportano limiti nell'esercizio di diritti riconosciuti in capo all'Acquirente dalla legge.


12. Forza maggiore

12.1. Per evento di forza maggiore (di seguito anche, "Forza Maggiore") si intende qualsiasi circostanza fuori dal ragionevole controllo di una delle parti tra cui, a titolo esemplificativo:

- a) gli atti di Dio, inondazioni, siccità, terremoti o altri disastri naturali;
- b) epidemia o pandemia;
- c) attacchi terroristici, guerra civile, sommosse civili o disordini, guerra, minaccia o preparazione alla guerra, conflitti armati;
- d) imposizioni di sanzioni, embargo o rottura delle relazioni diplomatiche;
- e) qualsiasi legge o qualsiasi azione intrapresa da un governo o da un'autorità pubblica, compreso senza limitazione l'imposizione di restrizioni, limiti massimi o divieto all'esportazione o all'importazione o la mancata concessione di una licenza o di una autorizzazione necessaria;
- f) ogni indicazione, richiesta, obbligo o condizione (avente o meno forza di legge) di qualsiasi agenzia monetaria, banca centrale o altra banca, o istituzione finanziaria;
- g) contaminazione nucleare, chimica o biologica;
- h) crollo di edifici, incendio, esplosione o incidente; e
- i) interruzione o mancato funzionamento di un servizio di utilità.

12.2. Se una Parte è impedita, ostacolata o ritardata nel o dal compiere uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto da un evento di forza maggiore (di seguito anche, "Parte interessata"), la Parte interessata non si troverà in stato di violazione del Contratto o comunque non sarà responsabile in caso di mancata o ritardata esecuzione di tali

Engineering
GREAT
Solutions



obblighi. Gli obblighi corrispondenti dell'altra parte saranno sospesi ed il tempo disponibile per l'esecuzione di tali obblighi verrà esteso nella stessa misura di quelli della Parte Interessata. La Parte interessata (i) dovrà dare immediata comunicazione all'altra parte della situazione di Forza Maggiore, della data in cui è iniziata, la sua probabile o potenziale durata e l'effetto della Forza Maggiore sulla sua capacità di eseguire uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del Contratto e (ii) dovrà adottare ogni ragionevole misura per ovviare a tale impedimento e fare il possibile per mitigare l'effetto della Forza Maggiore sull'esecuzione dei suoi obblighi.

12.3. Nel caso in cui gli eventi di Forza Maggiore persistano per un periodo superiore a 120 giorni (anche non consecutivi), l'Acquirente avrà il diritto di risolvere il Contratto secondo quanto stabilito all'articolo 21.3.

13. Diritti di Proprietà Intellettuale

13.1. Il Venditore riconosce che l'Acquirente è titolare del diritto di proprietà industriale su tutti i disegni forniti dall'Acquirente al Venditore e che nulla nel Contratto deve essere interpretato come concessione di diritti a favore del Venditore in relazione a tale proprietà industriale.

13.2. I disegni, i modelli, le specifiche ed eventuali documenti tecnici che verranno messi a disposizione del Venditore dall'Acquirente resteranno di esclusiva proprietà di quest'ultimo e potranno essere utilizzati dal Venditore esclusivamente per l'esecuzione dell'Ordine. Pertanto, nessun diritto sui medesimi potrà essere rivendicato dal Venditore. Il Venditore sarà responsabile della loro diligente conservazione.

13.3. Tutti i disegni, i modelli, le specifiche e gli eventuali documenti tecnici messi a disposizione del Venditore per l'esecuzione dell'Ordine dovranno essere restituiti su semplice richiesta dell'Acquirente ed, in ogni caso, a seguito della cessazione degli effetti del Contratto. Il Venditore non dovrà mai trattenerne alcuna copia.

13.4. Il Venditore garantisce che i Beni o i Servizi forniti all'Acquirente non violano in alcun modo i diritti di proprietà industriale di terzi. Qualora il Venditore, nel corso dell'esecuzione dell'Ordine, intenda utilizzare dispositivi, soluzioni tecniche e qualsiasi altro materiale soggetto a diritti di proprietà industriale appartenente a terzi, dovrà – informando preventivamente l'Acquirente - fare in modo che gli sia attribuito il diritto di utilizzarli, senza alcun ulteriore onere.

13.5. Nel caso in cui un Bene e/o Servizio o parte di essi diventi oggetto di una pretesa o azione legale promossa da terzi che assumono violati i loro diritti di proprietà industriale, il Venditore deve a proprie spese e a propria discrezione (i) procurare all'Acquirente il diritto di continuare a utilizzare i Beni e/o i Servizi, (ii) modificare o sostituire in tutto o in parte il Bene e/o il Servizio per renderlo conforme, o (iii) in mancanza di (i) o (ii), ritirare i Beni oggetto della violazione e rimborsare il prezzo ricevuto attribuibile a detti Beni e/o Servizi.

In ogni caso il Venditore si impegna a risarcire, tenere indenne e manlevato l'Acquirente da ogni danno diretto o indiretto, costo, spesa (incluse quelle legali) o responsabilità derivanti da qualsiasi pretesa o azione legale promossa da terzi per violazione di diritti di proprietà industriale connessa ai Beni e/o ai Servizi forniti.

13.6. Il Venditore cede in esclusiva all'Acquirente tutti i diritti di proprietà industriale relativi ai risultati dell'attività creativa ed inventiva ideati, realizzati o sviluppati dal Venditore in esecuzione o quale risultato dell'Ordine (ivi inclusi – a titolo esemplificativo ma non esaustivo – progetti, invenzioni, risultati, informazioni, metodi, specifiche, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, prodotti o stampe), siano essi tutelabili o meno da brevetto, diritto d'autore o altre forme di privativa, senza limiti geografici o di tempo.

Il Venditore, a richiesta dell'Acquirente, fornirà una copia di detti risultati. Il prezzo pattuito nell'Ordine si intende comprensivo del corrispettivo per la cessione di detti diritti di proprietà intellettuale, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

Engineering
GREAT
Solutions

-  IMI CCI
-  IMI CCI
-  IMI FLUID KINETICS
-  IMI INTERATIVA
-  IMI NH
-  IMI ORTON
-  IMI REMOSA
-  IMI STI
-  IMI SSF
-  IMI TH JANSEN
-  IMI TRUFLO MARINE
-  IMI TRUFLO RONA
-  IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

13.7. Con riferimento ai Beni progettati sulla base di specifiche tecniche dell'Acquirente il Venditore, per quanto a propria conoscenza, si impegna a collaborare con l'Acquirente per correggere eventuali errori di progettazione. L'Acquirente si impegna a proprie spese a risarcire il Venditore da qualsiasi pretesa per violazione di diritti di proprietà industriale derivante da Beni o Servizi forniti dal Venditore in conformità con i progetti, le specifiche o le istruzioni dell'Acquirente.

14. Cessione del credito e/o del contratto e subappalto

14.1. I crediti derivanti al Venditore dall'esecuzione dell'Ordine, non possono essere ceduti, neanche attraverso il factoring, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente.

14.2. È fatto espresso divieto al Venditore di cedere o subappaltare, anche solo in parte, il presente Contratto senza il preventivo assenso per iscritto dell'Acquirente. Il Venditore rimane comunque responsabile di tutto il lavoro svolto e delle merci fornite da eventuali subappaltatori.

14.3. In caso di cessione o subappalto il Venditore non sarà in alcun modo liberato dalle obbligazioni derivanti dal, o comunque connesse al, presente Contratto e dovrà garantire l'osservanza da parte dell'impresa subappaltatrice delle misure generali, delle prescrizioni e degli obblighi di legge in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nonché di qualsiasi ulteriore normativa applicabile.

15. Ispezioni e test

15.1. L'Acquirente ha il diritto di controllare in ogni momento l'esatta esecuzione della fornitura, sia nel corso della produzione, sia successivamente alla consegna dei Beni e/o all'espletamento dei Servizi e nonostante il pagamento del prezzo sia già avvenuto. A tal fine gli ispettori incaricati dall'Acquirente avranno diritto di accedere, previo preavviso, in orari lavorativi nello stabilimento del Venditore.

15.2. A questo scopo il Venditore fornirà al rappresentante dell'Acquirente strutture ragionevolmente adeguate.

15.3. Qualora l'Acquirente constati che l'esecuzione della fornitura non proceda secondo le condizioni stabilite nell'Ordine e/o Contratto, l'Acquirente può fissare un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni entro il quale il Venditore è tenuto a conformarsi alle condizioni predette. Trascorso inutilmente il termine stabilito, l'Acquirente ha il diritto di intervenire direttamente o attraverso terzi, addebitando i relativi oneri al Venditore, ovvero, a sua scelta, di risolvere per intero o parzialmente il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti. È fatto salvo in tal caso il diritto dell'Acquirente di sospendere i pagamenti.

15.4. I Beni devono essere sottoposti a tutti i test e a tutte le verifiche standard effettuate dal Venditore o a qualsivoglia ulteriore test richiesto dall'Acquirente.

15.5. I rappresentanti dell'Acquirente hanno il diritto di assistere ai test effettuati presso i locali del Venditore o di eventuali subappaltatori ed il Venditore dovrà dare un preavviso ragionevole per permettere la partecipazione dell'Acquirente.

15.6. Ogni ispezione e/o test e/o verifica standard con esito positivo o accettazione data da o in nome dell'Acquirente non libera il Venditore da qualsivoglia obbligazione assunta con il presente Contratto.

16. Strumenti, attrezzatura, materiali e modelli

16.1. L'Acquirente riconosce ed accetta che:

- gli strumenti, i modelli e l'attrezzatura forniti dall'Acquirente al Venditore od utilizzati dal Venditore per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali collegate alle presenti Condizioni Generali;
- ogni materiale consegnato al Venditore dall'Acquirente per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali collegate alle presenti Condizioni Generali;

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

*Engineering
GREAT
Solutions*

- ◀ IMI CCI
- ⚙️ IMI CCI
- ⚙️ IMI FLUID KINETICS
- ⚙️ IMI INTERATIVA
- ⚙️ IMI NH
- ⚙️ IMI ORTON
- ⚙️ IMI REMOSA
- ⚙️ IMI STI
- ⚙️ IMI SSF
- ⚙️ IMI TH JANSEN
- ⚙️ IMI TRUFLO MARINE
- ⚙️ IMI TRUFLO RONA
- ⚙️ IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

resteranno di esclusiva proprietà dell'Acquirente ed il Venditore non potrà vantare alcun diritto o pretesa economica sull'attrezzatura, sugli strumenti, sui modelli o sul materiale utilizzato per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali collegate alle presenti Condizioni Generali.

16.2. Il rischio di smarrimento, perimento o deterioramento del materiale e/o dell'attrezzatura e/o degli strumenti e/o dei modelli passerà in capo al Venditore all'atto della consegna. Il Venditore si obbliga a stipulare una polizza assicurativa che possa coprire tutte le ipotesi di danni subiti dal materiale e/o dall'attrezzatura e/o dagli strumenti e/o dai modelli messi a disposizione dall'Acquirente mentre si trovano presso lo stabilimento del Venditore.

16.3. Il Venditore deve garantire che il materiale, le attrezzature, i modelli, gli strumenti di proprietà dell'Acquirente saranno utilizzati solo per gli scopi di cui al Contratto osservando la diligenza del buon padre di famiglia e saranno mantenuti in buono stato di conservazione, fatta salva la normale usura.

16.4. L'Acquirente potrà richiedere al Venditore in ogni momento di restituire l'attrezzatura, gli strumenti, i modelli e/o il materiale e qualora il Venditore non vi provveda, l'Acquirente potrà accedere ai locali del Venditore o a quelli di un soggetto terzo e ritirare l'attrezzatura, i modelli, gli strumenti ed il materiale addebitando i relativi costi al Venditore. Quest'ultimo dichiara di rinunciare a qualsivoglia azione o denuncia in connessione con l'esercizio del diritto posto in capo all'Acquirente nella presente clausola.

16.5. Al termine del Contratto (in qualunque modo o tempo avvenga) ogni materiale residuo così come ogni attrezzatura, strumento e/o modello dovrà essere restituito immediatamente all'Acquirente sulla base delle istruzioni che saranno fornite ed ogni materiale, attrezzatura, strumento e/o modello danneggiato a causa della condotta dolosa o negligente tenuta dai dipendenti del Venditore dovrà essere sostituito da quest'ultimo a proprie spese.

16.6. È fatto espresso divieto al Venditore di sottoporre a pegno o a qualsivoglia ulteriore strumento di garanzia dei propri debiti, il materiale, gli strumenti, i modelli e l'attrezzatura di proprietà dell'Acquirente.

17. Riservatezza

17.1. Ai fini del presente articolo per "Informazioni riservate" si intendono (i) qualsiasi tipo di informazione tecnica, non di pubblico dominio, inclusi a titolo esemplificativo, disegni, specifiche tecniche e/o funzionali, tabelle, modelli, campioni, prototipi, metodologie, strumenti di misura, banche dati, software, filmati, video digitali, fotografie fornite, in qualsiasi forma dall'Acquirente al Venditore e/o di cui il Venditore sia venuto a conoscenza per la produzione del Bene o l'erogazione del Servizio; (ii) qualsiasi altra informazione, commerciale o di altra natura, relative all'Acquirente, ai suoi materiali, prodotti, processi, servizi ed attività, in qualsiasi forma, data da e per conto dell'Acquirente al Venditore e/o di cui il Venditore sia venuto a conoscenza in connessione con l'esecuzione dei Contratti; (iii) tutte le invenzioni, conoscenze, dati, informazioni di qualsiasi titolo, metodo, specifica, know-how, software, immagini fotografiche o filmate, deliverables concepiti, attuati o sviluppati dal Venditore in esecuzione degli Ordini e /o dei Contratti e (iv) qualsiasi nota, studio od altro documento preparato dall'Acquirente che contenga o comunque rifletta le informazioni di cui ai punti precedenti.

17.2. Il Venditore è tenuto a:

- mantenere segrete e a non rivelare ad alcuna parte terza le Informazioni riservate;
- mettere in essere tutte le misure e cautele ragionevolmente necessarie ed appropriate per prevenire la divulgazione e l'uso non autorizzato delle Informazioni riservate;
- utilizzare le Informazioni riservate soltanto in quanto necessario per l'esecuzione dei Contratti;

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



*Engineering
GREAT
Solutions*



Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

- d) non riprodurre o copiare le Informazioni riservate se non nei limiti autorizzati espressamente dall'Acquirente;
- e) limitare la diffusione delle Informazioni riservate all'interno della propria organizzazione ai soli dipendenti i cui incarichi giustifichino la necessità di conoscere tali Informazioni riservate;
- f) informare i dipendenti all'interno della propria organizzazione che vengano a conoscenza delle informazioni riservate degli impegni di segretezza ad esse relativi;
- g) imporre e garantire il rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente articolo a qualsiasi terzo al quale il Venditore debba trasmettere le informazioni riservate nell'ambito dell'esecuzione dei Contratti, fermo restando che il Venditore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per qualsiasi violazione degli obblighi di cui al presente articolo rispetto alle Informazioni riservate commesse da detto terzo.

17.3. Le limitazioni previste da questa clausola rimangono in vigore anche successivamente alla cessazione degli effetti del Contratto.

18. Adempimenti assicurativi

18.1. Il Venditore dovrà stipulare e mantenere valide a proprie spese polizze assicurative adeguate a coprire le sue obbligazioni e responsabilità derivanti dagli Ordini e/o dai Contratti.

In particolare, il Venditore si impegna a stipulare e a mantenere operanti per tutta la durata del presente Contratto, oltre alle polizze assicurative obbligatorie previste dalla legge e alle polizze assicurative contro gli infortuni dei propri dipendenti e di eventuali collaboratori non dipendenti, le seguenti polizze assicurative:

- a) polizza contro danni a persone e a cose che possano essere causati dal Venditore e dal proprio personale (RCT), nonché dai prodotti utilizzati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto;
- b) polizza per responsabilità civile sul personale del Venditore (RCO);
- c) polizza per la responsabilità civile autoveicoli (RCA).

18.2. Le predette polizze dovranno essere stipulate con primarie compagnie di assicurazione di gradimento dell'Acquirente e con massimali ritenuti adeguati da quest'ultimo.

18.3. A semplice richiesta, il Venditore metterà a disposizione dell'Acquirente copia dei relativi certificati assicurativi.

19. Risarcimenti e Indennizzi

Il Venditore è tenuto ad indennizzare l'Acquirente e i suoi dipendenti, subappaltatori, agenti e clienti (per conto dei quali l'Acquirente sottoscrive il contratto) per qualsiasi perdita (comprese perdite indirette e costi di prove), danni e lesioni sofferte dall'Acquirente o da qualsiasi altra persona o parte e relativamente a tutte le azioni, reclami, richieste, costi, addebiti di spese (comprese le spese legali) che ne dovessero derivare nella misura in cui siano stati causati per intero o parzialmente da qualsiasi eventuale difetto (sia latente che manifesto) dei Beni, lavoro o servizio o da violazione del Contratto, o negligenza o violazione di obbligo statutario da parte del Venditore, dei suoi dipendenti, subappaltatori o agenti direttamente o indirettamente collegati al Contratto, o da inadempienza del Venditore a conformarsi a qualsiasi obbligo di cui al presente documento.

20. Recesso

L'Acquirente avrà la facoltà di recedere in ogni momento dal Contratto, in tutto o in parte, con un preavviso di 3 mesi da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In tal caso, rimarrà fermo il diritto del Venditore al pagamento dei Beni consegnati e/o dei Servizi prestati sulla base dell'Ordine sino alla data del recesso. A seguito della comunicazione di recesso, il Venditore sospenderà immediatamente i lavori

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

Engineering
GREAT
Solutions

- IMI CCI
- IMI CCI
- IMI FLUID KINETICS
- IMI INTERATIVA
- IMI NH
- IMI ORTON
- IMI REMOSA
- IMI STI
- IMI SSF
- IMI TH JANSEN
- IMI TRUFLO MARINE
- IMI TRUFLO RONA
- IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

e le consegne relative all'Ordine e sottoporrà all'Acquirente entro i due mesi successivi le richieste di rimborso delle spese sostenute fino alla data del recesso per l'esecuzione dell'Ordine. Il Venditore farà tutto quanto ragionevolmente possibile per limitare le proprie spese e l'Acquirente non sarà responsabile per le richieste sottoposte oltre il termine di due mesi dalla data del recesso.

21. Sospensione e Risoluzione

21.1. L'Acquirente ha il diritto di sospendere in qualsiasi momento l'esecuzione, in tutto o in parte, dell'Ordine per un periodo massimo di tre mesi previa comunicazione scritta al Venditore e senza alcun obbligo di indennizzo verso lo stesso.

21.2. Ferma la facoltà di cui al punto precedente e fatti salvi gli ulteriori rimedi previsti dalla legge e quelli previsti per specifiche ipotesi, l'Acquirente potrà, in caso di inadempimento del Venditore alle obbligazioni contrattuali assunte, intimare per iscritto al Venditore di adempiere entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida, avvisando il Venditore che, decorso inutilmente detto termine, il Contratto si intenderà risolto.

21.3. In ogni caso l'Acquirente avrà facoltà di risolvere con efficacia immediata il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, mediante comunicazione scritta da inviarsi al Venditore mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata nel caso in cui si verifichi una delle seguenti ipotesi:

- a) il Venditore ceda l'Ordine a terzi o subappalti la fornitura, in tutto o parte, senza il preventivo consenso scritto dell'Acquirente;
- b) il Venditore apporti delle modifiche all'oggetto della fornitura, senza preventivo consenso o autorizzazione scritta dell'Acquirente;
- c) gli eventi di Forza Maggiore persistano per un periodo superiore a 120 giorni anche non consecutivi;
- d) il Venditore non ponga in essere i rimedi previsti dall'Articolo 11;
- e) il Venditore violi le normative anticorruzione, il Codice Etico e i principi del Modello organizzativo, gestionale e di controllo" ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 e relative appendici (di seguito anche, "Modello 231");
- f) qualora il Venditore venga sottoposto ad una procedura di fallimento o ad una qualsiasi altra procedura concorsuale;
- g) qualora la situazione finanziaria del Venditore sia tale da non garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto;
- h) il Venditore violi le disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;
- i) il Venditore violi le disposizioni in materia di tutela dell'ambiente ed in materia di smaltimento dei rifiuti;
- j) venga riscontrata l'irregolarità retributiva, contributiva, fiscale del Venditore in ordine alle obbligazioni che riguardano i lavoratori occupati nell'esecuzione del Contratto, nonché si verifichi la mancata esibizione, a semplice richiesta dell'Acquirente, dei documenti attestanti l'esecuzione regolare di tali adempimenti;
- k) venga riscontrato il mancato rispetto ed il mancato adempimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto ed il mancato rispetto del contratto collettivo nazionale applicabile, nonché si verifichi la mancata esibizione, a semplice richiesta dell'Acquirente, dei documenti attestanti il rispetto di dette normative e del contratto collettivo;
- l) venga riscontrata la mancata stipula e/o rinnovo da parte del Venditore dei contratti di assicurazione RCT, RCO per i danni causati a terzi o ai propri dipendenti e RCA ed il mancato pagamento del relativo premio, nonché si verifichi la mancata esibizione, a semplice richiesta dell'Acquirente, dei documenti attestanti l'esecuzione regolare di tali adempimenti;
- m) il Venditore, senza ragionevole motivo, sospenda l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per un periodo superiore a 30 giorni di calendario;
- n) il Venditore non ultimi le prestazioni oggetto del Contratto entro il termine previsto;

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



*Engineering
GREAT
Solutions*



Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

- o) il Venditore non esegua le prestazioni oggetto del Contratto in conformità a quanto previsto nel presente Contratto e nei relativi allegati.

Il non essersi avvalso della presente facoltà in una delle situazioni suddette non implica, da parte dell'Acquirente, acquiescenza alla violazione contrattuale.

21.4. In tutti i casi di sospensione e risoluzione resta ferma la responsabilità del Venditore nei termini di cui all'articolo 19 ed il diritto dell'Acquirente al risarcimento di tutti i danni patiti.

22. Legge applicabile e foro competente

22.1. Le Parti danno espressamente atto che il presente Contratto è regolato, governato ed interpretato in via esclusiva secondo le leggi italiane. È espressamente esclusa l'applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci del 1980.

22.2. Per qualsiasi controversia relativa al presente Contratto, e così anche per quelle concernenti la validità, l'efficacia, l'interpretazione, l'esecuzione, la risoluzione e comunque la cessazione dello stesso e gli obblighi ad esso conseguenti, è competente in via esclusiva il foro di Cagliari.

23. Comunicazioni

Qualsiasi comunicazione da effettuare formalmente ai sensi delle presenti Condizioni Generali si intende validamente eseguita solo se effettuata per iscritto ed a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo del destinatario indicato nell'Ordine o a quello di volta in volta indicato dall'Acquirente o dal Venditore come proprio indirizzo o a mezzo posta elettronica certificata. Lo scambio di comunicazioni quotidiane per la gestione degli ordini può avvenire anche per posta elettronica e/o fax.

24. Informativa ex Art. 13 Regolamento UE n. 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR 2016/679"), l'Acquirente intende informare il Venditore in merito al trattamento dei dati personali che saranno raccolti e trattati dall'Acquirente in qualità di titolare ("Dati") per l'espletamento di tutti gli obblighi e le attività connesse al Contratto. La raccolta, il trattamento e la conservazione dei Dati inerenti al Venditore saranno effettuati solo per l'adempimento degli obblighi di legge e di Contratto e per finalità amministrative contabili. Tali Dati potranno essere trattati, oltre che dal personale interno dell'Acquirente a tal fine incaricato, anche da soggetti terzi che forniscano all'Acquirente servizi in outsourcing commissionati per le medesime finalità. I Dati potranno essere trattati mediante strumenti elettronici e/o su supporti cartacei nel pieno rispetto delle disposizioni del GDPR 2016/679. Il conferimento dei Dati da parte del Venditore è facoltativo, tuttavia il mancato conferimento dei Dati potrebbe comportare l'impossibilità per l'Acquirente nel dare esecuzione all'Ordine o nel proseguire il rapporto contrattuale con il Venditore. Con riferimento ai suddetti Dati, il Venditore potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dal GDPR 2016/679 di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione al trattamento, etc. contattando a tal fine la direzione dell'Acquirente. Il Venditore autorizza l'Acquirente al trasferimento dei Dati all'estero per le medesime finalità, anche verso paesi non appartenenti all'Unione Europea.

25. Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, n. 231

Il Venditore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per reati commessi dagli amministratori, dipendenti e/o collaboratori e, in particolare, di quanto previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231. Il Venditore dichiara altresì di aver preso visione sul sito web dell'Acquirente, www.remosa-valves.com, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (il Modello 231) e del Codice Etico adottati

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



*Engineering
GREAT
Solutions*



Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

dall'Acquirente e di impegnarsi, per l'intera durata del Contratto, al rispetto delle norme e dei principi ivi contenuti così come al rispetto delle altre normative anticorruzione internazionali (compresa la normativa USA "Foreign Corruption Practices Act" e la normativa UK "Bribery Act").

Il Venditore si impegna altresì ad imporre ai propri eventuali subcontraenti e subfornitori i suddetti principi e valori, vigilando regolarmente sull'effettivo rispetto di tale obbligo da parte degli stessi.

Il Venditore riconosce che l'Acquirente ha diritto di verificare in ogni momento, direttamente o tramite terzi, l'avvenuto adempimento, da parte del Venditore, degli obblighi da quest'ultimo assunti ai sensi del presente articolo.

Il Venditore ha l'obbligo di segnalare al seguente indirizzo e-mail Remosa.ODV@imi-critical.com ogni violazione o sospetta violazione con riferimento a Modello 231 e Codice Etico.

Tali segnalazioni dovranno contenere una descrizione dei fatti che costituiscono una violazione anche presunta delle disposizioni contenute nel Modello 231 e nel Codice Etico, incluse le informazioni relative al tempo ed al luogo di svolgimento dei fatti rappresentati, nonché alle persone coinvolte. L'Acquirente tutela dipendenti e collaboratori terzi da eventuali conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla segnalazione, assicurando la riservatezza dell'identità dei segnalanti, fatti salvi gli obblighi di legge.

Le Parti concordano che il mancato rispetto, anche parziale, delle norme e dei principi contenuti nel Modello 231 e nel Codice Etico costituisce un grave inadempimento contrattuale che comporta l'applicazione, nei casi meno gravi, di una penale, convenzionalmente prevista, pari al 10% del corrispettivo contrattuale e, nei casi più gravi, la risoluzione immediata del rapporto contrattuale. Il Venditore si impegna a garantire e tenere indenne l'Acquirente contro ogni possibile azione o pretesa di terzi derivante o risultante da siffatte violazioni nonché a risarcirlo da eventuali danni subiti.

26. Obblighi del Venditore nei confronti del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere)

26.1. Il Venditore, prima di dare corso all'esecuzione del Contratto, si obbliga a fornire all'Acquirente la documentazione richiesta da quest'ultimo per la verifica dell'idoneità tecnico professionale del Venditore in relazione all'attività oggetto del Contratto, di cui alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

26.2. Il Venditore si impegna nell'esecuzione del Contratto, a servirsi esclusivamente di proprio personale regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione di lavoro, che dovrà essere personale qualificato ed idoneo rispetto al lavoro da svolgere. Il Venditore impiegherà il proprio personale nei tempi, nei modi e per la durata che riterrà necessaria. Pertanto, viene escluso qualsiasi rapporto di lavoro subordinato tra l'Acquirente ed i dipendenti del Venditore in osservanza al D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

26.3. Per tutta la durata del presente Contratto, il Venditore assicurerà al personale un trattamento normativo e retributivo adeguato, nonché il regolare adempimento dei relativi obblighi contributivi, assicurativi e fiscali, nel pieno rispetto delle normative applicabili. In particolare, nella gestione dei rapporti con il personale dipendente, il Venditore si impegna ad osservare le norme vigenti in materia ed i contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché le disposizioni legislative attuali e future relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché alla tutela, alla protezione e all'assistenza ai lavoratori. A tal proposito, il Venditore metterà a disposizione del personale tutti i mezzi tecnici, i dispositivi di protezione individuale e le attrezzature necessari.

26.4. Il Venditore si impegna a fornire all'Acquirente, a semplice richiesta, tutta la documentazione comprovante il rispetto ed il puntuale adempimento delle normative vigenti e future inerenti il rapporto di lavoro del personale impiegato nell'esecuzione del

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO





Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

*Engineering
GREAT
Solutions*

-  IMI CCI
-  IMI CCI
-  IMI FLUID KINETICS
-  IMI INTERATIVA
-  IMI NH
-  IMI ORTON
-  IMI REMOSA
-  IMI STI
-  IMI SSF
-  IMI TH JANSEN
-  IMI TRUFLO MARINE
-  IMI TRUFLO RONA
-  IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

Contratto (a titolo esemplificativo, D.U.R.C., copia del Libro Unico del lavoro recante i dati della registrazione del lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro mod. Unilav, copia della dichiarazione di assunzione, copia della dichiarazione di invio in somministrazione per i lavoratori somministrati).

26.5. L'accertata violazione di quanto previsto negli articoli che precedono, consentirà all'Acquirente di: i) sospendere il pagamento dei corrispettivi dovuti al Venditore sino a che lo stesso non fornisca la prova di aver adempiuto ad ogni e qualsivoglia prescrizione di legge in materia previdenziale, contributiva e retributiva applicabile al proprio personale impiegato nell'esecuzione del Contratto (mancata presentazione del D.U.R.C. o non regolarità dello stesso); ii) risolvere il contratto fatto salvo il maggior danno, come meglio specificato all'articolo 21.3, lettere j) e k).

26.6. Il Venditore si impegna, inoltre, ad adottare tutte le misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previste dalla vigente normativa, attenendosi in particolare alle disposizioni di cui al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché ad esigerne il corretto impiego.

26.7. Gli obblighi di cui sopra si estenderanno anche ad eventuali subappaltatori, qualora l'Acquirente autorizzi in forma scritta il subappalto dell'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto o di parte della stessa.

27. Macchine, attrezzature e mezzi d'opera (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere)

27.1. Le macchine, le attrezzature e i mezzi d'opera che il Venditore intenderà usare nell'esecuzione del Contratto dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni di legge, efficienti ed in buono stato di conservazione.

27.2. I mezzi d'opera soggetti a collaudo o a verifica periodica anche da parte di Enti Pubblici dovranno risultare in regola con tali controlli. Sarà cura del Venditore esibire idonea documentazione relativa alla manutenzione programmata delle attrezzature, dei mezzi operativi e delle relative strumentazioni di corredo, come previsto dalle vigenti leggi.

27.3. Il Venditore, durante l'esecuzione dell'attività oggetto del Contratto, si obbliga ad impiegare nell'uso di dette macchine, attrezzature e mezzi d'opera personale debitamente qualificato ed addestrato nonché ad osservare e far osservare le prescrizioni riportate sui manuali d'uso nonché su altri eventuali documenti che accompagnano dette macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera.

27.4. Il Venditore si obbliga altresì a far sì che tale attrezzatura, nei momenti di pausa o non impieghi, sia resa inutilizzabile e comunque posta in condizione di sicurezza.

27.5. Il Venditore assume ogni rischio derivante dall'uso, manlevando e tenendo indenne l'Acquirente da ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero essere causati dall'uso di dette macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera.

27.6. È fatto espresso divieto al Venditore di utilizzare macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera dell'Acquirente, senza preventivo consenso scritto di quest'ultimo.

27.7. Fermo quanto sopra, il Venditore, dal momento della presa in consegna di macchine, attrezzature e/o mezzi d'opera dell'Acquirente, si obbliga a conservare detti beni con la diligenza del buon padre di famiglia, rispondendone in caso di deterioramento o distruzione, anche se causati da terzi. In particolare, in caso di danneggiamento o distruzione, il Venditore si obbliga a corrispondere all'Acquirente i costi di riparazione o di riacquisto degli stessi. Il Venditore si obbliga, altresì, a segnalare all'Acquirente immediatamente l'insorgenza di guasti o il malfunzionamento di qualsiasi tipo.

28. Sicurezza (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere)

28.1. Il Venditore dichiara di aver ricevuto ogni utile e dettagliata informazione in relazione ai rischi collegati all'esecuzione del presente Contratto e di avere anche svolto autonoma valutazione degli stessi, avendo preso visione diretta dei luoghi dove deve

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

*Engineering
GREAT
Solutions*

-  IMI CCI
-  IMI CCI
-  IMI FLUID KINETICS
-  IMI INTERATIVA
-  IMI NH
-  IMI ORTON
-  IMI REMOSA
-  IMI STI
-  IMI SSF
-  IMI TH JANSEN
-  IMI TRUFLO MARINE
-  IMI TRUFLO RONA
-  IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

essere svolta la prestazione e di averli trovati conformi a quanto previsto dalla leggi vigenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

28.2. Il Venditore dà atto che l'Acquirente ha promosso la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi e dagli incidenti sul lavoro per l'attività oggetto del Contratto nonché il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori sulla base delle informazioni che le Parti si sono reciprocamente scambiate, anche al fine di eliminare i rischi dovuti dalle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

28.3. Il Venditore dichiara di avere svolto l'analisi dei rischi connessi con l'esecuzione del presente Contratto e di avere al riguardo informato ed istruito i propri dipendenti.

28.4. La mancata osservanza da parte del Venditore delle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali ed in particolare di quanto previsto nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza, legittima l'immediata sospensione del servizio e/o dell'opera e/o dei relativi pagamenti, nonché l'esercizio da parte dell'Acquirente della facoltà prevista dall'articolo 21.3, lettera h).

29. Osservanza delle norme di legge in materia di tutela dell'ambiente ed in materia di smaltimento dei rifiuti (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere)

29.1. Il Venditore garantisce l'osservanza di tutta la normativa vigente in tema di salvaguardia dell'ambiente e si impegna a prendere ogni provvedimento necessario ad evitare qualsiasi rischio di danno potenziale.

29.2. Il Venditore garantisce, altresì, che ogni scarico di materiali di risulta avverrà, a propria cura, all'esterno dello stabilimento dell'Acquirente presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati e nel rispetto delle normative applicabili.

In relazione a ciò, il Venditore sarà ritenuto l'unico responsabile nei confronti delle autorità competenti, per eventuali inadempienze e conseguenti sanzioni che venissero applicate all'Acquirente.

30. Responsabilità del Venditore (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere)

30.1. Il Venditore, operando in piena autonomia ed a proprio totale rischio, assume su di sé ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa derivante dall'esecuzione del Contratto.

30.2. Il Venditore assume sin da ora a proprio carico, obbligandosi a tenere manlevata ed indenne l'Acquirente, ogni più ampia responsabilità per tutti gli eventuali danni a cose o a persone che, nell'esecuzione del Contratto, lo stesso o i suoi dipendenti o incaricati o subappaltatori, direttamente o indirettamente, possano arrecare a terzi o all'Acquirente o ai dipendenti di quest'ultimo, a prescindere dalla modalità con cui l'evento dannoso si verifichi.

30.3. Il Venditore, in particolare, si obbliga sin d'ora a tenere indenne, garantire e manlevare l'Acquirente nell'ipotesi in cui lo stesso sia chiamato a corrispondere ai dipendenti del Venditore, all'INPS, all'INAIL o ad altri aventi causa importi dovuti a titolo retributivo, contributivo, assicurativo o risarcitorio. In ogni caso l'Acquirente può esercitare diritto di regresso nei confronti del Venditore.

30.4. Il Venditore si impegna, inoltre, a risarcire, indennizzare e manlevare l'Acquirente da ogni danno e conseguenza economica derivante da qualsiasi ricorso o azione promossa in qualsivoglia sede, anche penale, contro quest'ultimo da terzi, per eventuali danni all'ambiente, connessi con l'inosservanza di norme, disposizioni di sicurezza e ambientali di qualunque tipo o comunque connessi con l'esecuzione del Contratto.

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com

IMI
Critical Engineering

Engineering
GREAT
Solutions

IMI CCI

IMI CCI

IMI FLUID KINETICS

IMI INTERATIVA

IMI NH

IMI ORTON

IMI REMOSA

IMI STI

IMI SSF

IMI TH JANSEN

IMI TRUFLO MARINE

IMI TRUFLO RONA

IMI Z&J

Società soggetta a Direzione e
Coordinamento di IMI PLC
Business register of the Italian Chamber of
Commerce: n° CA 40716/1955 REA n° 2288
Capitale Sociale euro 2.087.602,40 i.v.
P. IVA, CF 00141570929
ce_remosa_it-Purchasing@imi-critical.com

30.5. Il Venditore assume sin da ora a proprio carico, obbligandosi a tenere manlevato ed indenne l'Acquirente, ogni più ampia responsabilità in caso di sinistri o infortuni sul lavoro del personale impiegato nell'esecuzione del Contratto.

31. Varie

31.1. Qualesivoglia mancato esercizio o ritardo nell'esercizio da parte dell'Acquirente di uno dei diritti previsti nel Contratto e nelle presenti Condizioni Generali non costituisce rinuncia del diritto stesso, così come la mancata eccezione di un inadempimento contrattuale da parte dell'Acquirente non costituisce rinuncia dell'eccezione stessa né di qualsivoglia ulteriore inadempimento.

31.2. L'invalidità di una o più clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali non comporta la nullità dell'intero Contratto.

IMI Remosa
Remosa Srl
SOCIETA' CON SOCIO UNICO

Viale Pula 37
09123 Cagliari
Italy

Tel: +39 070 20201

www.imi-critical.com



PER ACCETTAZIONE (timbro e firma) -----

Dichiariamo altresì di aver preso visione e di accettare specificatamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 Codice Civile le seguenti clausole: Art. 3 – Conferma d'ordine e prezzo; Art. 4 – Descrizione dei Beni e/o dei Servizi: qualità e quantità; Art. 5 – Termini e modalità di consegna; Art. 9 – Accettazione dei Beni e/o Servizi; Art. 10 – Modifiche; Art. 11 – Garanzie; Art. 12 – Forza maggiore; Art. 13 – Diritti di proprietà intellettuale; Art. 14 Cessione del credito e/o del contratto e subappalto; Art. 15 – Ispezioni e test; Art. 16 – Strumenti, attrezzatura, materiali e modelli; Art. 17 – Riservatezza; Art. 18 – Adempimenti assicurativi; Art. 19 – Risarcimenti ed indennizzi; Art. 20 – Recesso; Art. 21 – Sospensione e risoluzione; Art. 22 – Legge e foro competente; Art. 26 – Obblighi del Venditore nei confronti del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere); Art. 27 – Macchine, attrezzature e mezzi d'opera (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere); Art. 28 – Sicurezza (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere); Art. 29 – Osservanza delle norme di legge in materia di tutela dell'ambiente ed in materia di smaltimento dei rifiuti (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere); Art. 30 – Responsabilità del Venditore (applicabile solo alla prestazione di servizi e/o opere).

*Engineering
GREAT
Solutions*

- IMI CCI
- IMI CCI
- IMI FLUID KINETICS
- IMI INTERATIVA
- IMI NH
- IMI ORTON
- IMI REMOSA
- IMI STI
- IMI SSF
- IMI TH JANSEN
- IMI TRUFLO MARINE
- IMI TRUFLO RONA
- IMI Z&J

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma) -----